

LAVORO E PREVIDENZA

Legge di bilancio 2021: l'esonero contributivo per i lavoratori autonomi

di Stefano Rossetti

Seminario di specializzazione

IL PRODOTTO AGRICOLO: DALLA VENDITA DIRETTA ALL'E-COMMERCE

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Le Legge di bilancio 2021 ([articolo 1, comma 20, L. 178/2020](#)), al fine di ridurre gli effetti negativi causati dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 sul reddito dei lavoratori autonomi e dei professionisti e di favorire la ripresa della loro attività, ha istituito un fondo, dell'importo di 1.000 milioni per l'anno 2021, per finanziare l'esonero dai contributi previdenziali dovuti dai predetti soggetti.

Sotto il **profilo soggettivo** possono beneficiare dell'esonero contributivo gli iscritti:

- alle **gestioni previdenziali dell'Inps** (solo lavoratori autonomi);
- agli **enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al D.Lgs. 509/1994** (a mero titolo esemplificativo cassa forense, CNPADC, ENPACL) e **Lgs. 103/1996** (casse istituite per i *professionisti iscritti agli Albi ma privi di una cassa previdenziale di categoria, ad esempio biologi e psicologi*).

Inoltre, occorre sottolineare che, per espressa previsione normativa, sono esonerati dal pagamento dei contributi previdenziali **i medici, gli infermieri e gli altri professionisti e operatori di cui alla L. 3/2018, già collocati in quiescenza e assunti per l'emergenza derivante dalla diffusione del Covid-19**.

Il beneficio in commento, tuttavia, è **subordinato all'integrazione di due requisiti** previsti dalla normativa. Infatti il lavoratore autonomo o il professionista possono accedere al fondo per l'esonero contributivo a condizione che abbiano:

- percepito nel periodo d'imposta 2019 un **reddito complessivo** non superiore a 50.000 euro.
- **subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al 33 per**

cento rispetto al 2019.

In riferimento al requisito reddituale potrebbero emergere delle **criticità legate alla determinazione del reddito** dei soggetti che adottano il regime forfettario, nell'ipotesi in cui l'Agenzia delle Entrate dovesse estendere alla previsione in commento l'interpretazione fornita con la [circolare 25/E/2020](#).

In particolare, l'Amministrazione finanziaria, rispondendo ad un quesito posto in merito alle modalità di calcolo della riduzione di reddito ai fini della spettanza dell'indennità *ex articolo 84, comma 2 del decreto Rilancio*, ha affermato che:

- “*la misurazione dello scostamento del reddito e l'attribuzione della nuova indennità prescinde dal regime contabile adottato dal professionista (sia esso regime ordinario o regime forfettario)*”;
- (ciò in quanto) “*il regime forfettario previsto dall'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge di stabilità per il 2015 e successive modificazioni, rileva... su un piano diverso e cioè ai fini della determinazione dell'imposta dovuta dal professionista e delle semplificazioni contabili previste anche ai fini delle imposte dirette*”.

L'auspicio è che l'Amministrazione finanziaria non estenda tale interpretazione anche all'agevolazione in commento, in considerazione del fatto che:

- le dichiarazioni fiscali relative al periodo d'imposta 2019 sono già state presentate e quindi sono già disponibili i dati reddituali;
- i contribuenti forfettari sarebbero obbligati al **ricalcolo del proprio reddito in forma analitica** senza peraltro aver obblighi di natura contabile.

Ad avviso di chi scrive tale problematica non si dovrebbe porre in quanto l'interpretazione fornita dall'Amministrazione finanziaria trae origine dalla formulazione dell'[articolo 84, comma 2 del D.L. Rilancio](#), secondo la quale il reddito deve essere individuato come “*differenza tra i compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel periodo interessato e nell'esercizio dell'attività, comprese le eventuali quote di ammortamento*”, mentre la norma in commento si limita ad affermare che il **reddito complessivo deve essere inferiore o uguale a 50.000 euro**.

Un altro aspetto dubbio riguardante la disposizione in commento riguarda proprio la tipologia di reddito da prendere in considerazione ai fini della verifica del superamento della soglia: **ci si domanda se inferiore o uguale a 50.000 euro debba essere il reddito complessivo del contribuente o soltanto il reddito professionale**.

La volontà del legislatore, utilizzando il termine tecnico “reddito complessivo”, **sembrerebbe riferirsi al disposto dell'articolo 8, comma 1, Tuir**, secondo cui “*il reddito complessivo si determina sommando i redditi di ogni categoria che concorrono a formarlo e sottraendo le perdite... derivanti dall'esercizio di arti e professioni*”.

Tuttavia, occorre sottolineare che **l'agevolazione in commento è riservata ai lavoratori autonomi e quindi sarebbe stato naturale il riferimento al reddito di lavoro autonomo**, a meno che il legislatore non intenda escludere dal beneficio quei lavoratori autonomi che, seppur abbiano subito un forte calo di fatturato nel periodo d'imposta 2020 rispetto al 2019 (superiore o uguale al 33%), hanno potuto disporre di **redditi appartenenti ad altre categorie** di un ammontare complessivo superiore a 50.000 euro.